

# PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Dott. Roberto Cartasegna

Dott.ssa Donatella Vantaggiato

# PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

## PREMESSA

Il bilancio è un documento giuridico-contabile, redatto dagli amministratori, che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda ed il risultato economico della stessa.

È un'importante strumento informativo dell'impresa, che ottempera alla funzione conoscitiva, di controllo e Informativa.

La disciplina del bilancio è contenuta negli artt. 2423 – 2435ter, c.c. Titolo V, c.c., delle Società – sezione IX “del bilancio”.

Il bilancio di esercizio è un documento di sintesi, tramite il bilancio di esercizio al termine di ogni esercizio sociale si procede alla verifica dell'andamento della società,( art. 2364, co.2, c.c.).

Il bilancio d'esercizio svolge una duplice funzione:

- Conoscitiva: esprime i risultati ottenuti collegandoli agli avvenimenti, alle decisioni e alla modalità di gestione che li hanno determinati,
- Di controllo: deve essere sottoposto all'approvazione di soggetti interni ed esterni all'azienda,
- Informativa: fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme che il codice civile dedica al bilancio (art. 2423 – 2435 bis, c.c.) si applicano alle Spa, srl, alle sapa e società cooperativa.

## **PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme che il codice civile dedica al bilancio (art. 2423 – 2435 ter, c.c.) si applicano alle Spa, srl, alle sapa e società cooperativa.

### **FASI DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO**

Gli atti impiegati nel procedimento di approvazione del bilancio di esercizio sono:

- Complementari tra loro,
- individualmente autonomi, e
- la mancanza o il vizio di ciascuno di essi potrebbe compromettere la validità del procedimento del bilancio stesso.

(Enciclopedia del diritto, Vol. XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, p.824, fornisce la seguente definizione di procedimento “come una serie di “atti”, quali previsti e valutati dalle norme... Ovviamente, ciascuno degli atti de quibus è legato all’altro, in guisa di essere la conseguenza dell’atto che lo precede e il presupposto di quello che lo segue. Dal punto di vista degli “atti”, il procedimento sta nella loro successione, scansione temporale per cui ogni atto della serie segue l’altro, secondo l’ordine stabilito dalla legge”).

## PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

### Fasi del procedimento:

- L'organo amministrativo redige ed approva il progetto di bilancio , corredato da una relazione sulla gestione,
- Comunica il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione al collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) e, al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente),
- il Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) e il soggetto incaricato della revisione legale (ove presente) predispongono ed inviano le relazioni di rispettiva competenza all'organo amministrativo,
- Il progetto di bilancio corredato della relazione dell'organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato alla revisione legale, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve essere depositato presso la sede della società,
- l'assemblea ordinaria dei soci (nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo ed in quello monistico) il Collegio di sorveglianza (nel sistema dualistico) ovvero con decisione non collegiale (ove statutariamente prevista) nelle srl., procedono all'esame e all'approvazione o meno della "bozza di bilancio".

(nel sistema dualistico: ai sensi dell'art. 2409-terdecies, co. 2, c.c., peraltro: "lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea"),

## **PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO**

Una volta approvato il bilancio, le suddette relazioni, il verbale di approvazione e l'elenco dei soci (nelle S.p.a. non quotate) deve essere depositato presso il registro delle imprese.

### **Organi coinvolti nel processo di redazione e approvazione del bilancio**

Gli organi coinvolti nel processo di redazione e approvazione del bilancio sono:

- l'organo amministrativo,
- l'organo di controllo,
- Il revisore legale,
- l'assemblea (o il collegio di sorveglianza nel modello dualistico).

Nelle società quotate è prevista la figura del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili", è il soggetto che predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, e, ove previsto, del bilancio consolidato e ogni altra comunicazione delle comunicazioni di carattere finanziario (art. 154 bis, co. 3, del D.Lgs. 58/98).

Esso inoltre redige insieme agli organi amministrativi delegati una apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale, e ove redatto sul bilancio consolidato:

- L'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure,
- La conformità dei documenti ai principi contabili internazionali,

## **PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO**

- la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili,
- L' idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'emittente e delle imprese incluse nel consolidamento,
- Per il bilancio di esercizio e quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, della situazione dell'emittente e delle imprese incluse nel consolidamento e la descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti,
- Per il bilancio semestrale abbreviato che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al co.4, dell'art. 154-ter, del DLgs. 58/98.

### **RENDICONTO E BILANCIO NELLE SOCIETA' DI PERSONE**

I soci amministratori di una società di persone devono redigere un "rendiconto annuale" comunemente denominato "bilancio".

I criteri di valutazione comunemente applicati sono quelli previsti dal Codice civile (cfr. nota Min. Giustizia 19.3.1993, n. 1624/13).

Per quanto concerne i documenti che compongono il bilancio, il contenuto, l'iter di formazione e la Pubblicazione, non viene specificatamente previsto nulla, viene segnalata l'opportunità di adottare lo schema di bilancio abbreviato delle società di capitale.

### **RENDICONTO**

Il termine "rendiconto" secondo la dottrina maggioritaria ha due specifici significati, quello di "prospetto numerico" e quello di "bilancio vero e proprio".

## PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

### a) Rendiconto come prospetto numerico

Il primo significato di “rendiconto” è individuabile nel 1 co. , dell’art. 2261, c.c..

#### **Art. 2261, 1 co., c.c.**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il [rendiconto<sup>\(1\)</sup>](#) quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti [[2257](#), [2258](#), [2489](#), [2623](#) ].

Si precisa che ai sensi dell’art.263 e ss., di cpc,il procedimento di rendiconto trova fondamento nell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di portare a conoscenza dell’altra parte il risultato dell’attività svolta . Tale diritto compete al socio non amministratore come previsto dall’art. 2261, c.c.

Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. [263](#) e segg. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, al fine di far conoscere il risultato della propria attività. A norma dell'art. [2261](#) tale diritto spetta al socio non investito della facoltà di amministratore.

#### **Ratio Legis**

La finalità di controllo esercitata dai soci non amministratori è quella di verificare il corretto operato degli amministratori e il corretto svolgimento della attività sociali.

## PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

### Società semplici

Il termine “rendiconto” viene usato dal Legislatore per indicare:

- il documento, previsto dal 1 co, dell’art. 2261 c.c., che deve essere redatto, in presenza di soci non amministratori, quando gli affari sociali siano stati compiuti;
- il documento, previsto dal 2 co., dell’art. 2261 c.c., deve essere redatto annualmente qualora vi siano soci non amministratori e il compimento degli affari sociali abbia durata superiore ad un anno, salvo che il contratto sociale stabilisca un termine diverso;
- il documento, previsto dall’art. 2262 c.c., prevede che il “rendiconto” deve essere redatto anche nell’ipotesi in cui tutti i soci siano amministratori), al fine di determinare gli utili distribuibili ai soci medesimi.

### b) Rendiconto come vero e proprio bilancio

L’accezione di rendiconto è indicata nel 2 co, dell’art. 2261, c.c. e nell’art. 2262 c.c.

È opinione prevalente che il “rendiconto annuale” consista in un vero e proprio bilancio .

Al termine di ogni anno di attività gli amministratori devono redigere un vero e proprio bilancio di esercizio, la cui funzione è quella di:

- fungere da “rendiconto della gestione a favore dei soci non amministratori”, e
- Determinare la situazione patrimoniale della società, gli utili conseguiti o le perdite subite.



## PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

### Art. 2217, 2° co, c.c.

Alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice, quali imprese commerciali, trova applicazione il 2° co, dell'art. 2217 c.c. che disciplina il contenuto dell'inventario, dispone che l'inventario "si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle Spa, in quanto applicabili.

Alla società semplice non viene applicato l'art. 2217, perché non rientrano tra le imprese commerciali.

### Dispositivo dell'art. 2217 Codice civile

L'[inventario](#) [365, 2214] deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa [2196] e successivamente ogni anno [2364], e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'[imprenditore](#) estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il [bilancio](#) e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite [2423]. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle [società per azioni](#), in quanto applicabili [2425].

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette [2214].

## FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO

### La società semplice

La società semplice risulta anche'essa tenuta alla redazione di un vero e proprio bilancio di esercizio.

Si può esplicitamente affermare che il bilancio d'esercizio è l'espressione dei due conti previsti dall' art. 2217 c.c., che deve essere redatto nel rispetto dei principi di "chiarezza" e "rappresentazione veritiera e corretta".

L'art. 2217 prevede al 2° co., che l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite dal quale devono emergere con "evidenza" e "verità" gli utili conseguiti o le perdite subite.

In tema di bilancio, il contratto sociale può prevedere anche una disciplina estremamente dettagliata fino all'applicazione integrale della normativa prevista per le Società per azioni.

La versione 2014 dell'OIC 12 prevedeva che "il rendiconto" sia un vero e proprio "bilancio", raccomandato anche per imprenditori individuali e per società di persone che svolgono un' attività commerciale.

Tali soggetti devono pertanto predisporre un documento contenente "Stato patrimoniale", "Conto economico", "nota integrativa".

I "criteri di valutazione" sono gli stessi stabiliti per le Società per azioni.

Le voci incompatibili con la natura giuridica del soggetto devono essere eliminate.

(Cagnasso O., "La società semplice", in "Trattato di diritto civile", diretto da Sacco R., "I singoli contratti", Vol. 6, UTET, Torino, 1998, p. 194. precisa, infatti, tale autore che "anche il bilancio della società semplice deve fornire, sia pure in presenza di un ampio margine di discrezionalità per i redattori del medesimo sia sotto il profilo delle strutture, sia sotto quello dei criteri di valutazione applicabili, una rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato di esercizio, chiara, veritiera e corretta").

## FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO

La Corte di Cassazione ha precisato che il “rendiconto” delle società di persone di cui all’art. 2262, c.c. è l’espressione di una situazione contabile, che è la sintesi della situazione patrimoniale della società al termine di un anno di attività i cui criteri di valutazione sono quelli applicati ai bilanci (cfr. Cass. 3.2.2017, n. 2962, Cass. 25.1.2016, n. 1261, Cass. 9.12.2014, n. 25864).

Il “rendiconto delle società semplici” configura l’eccedenza delle entrate sulle uscite.

Il “rendiconto” deve rispettare i principi contenuti nell’art. 2423 c.c., e ss.

- Nelle “S.n.c.” il “rendiconto” ha anche natura di “resoconto” della gestione ciò ha indotto il legislatore a non parlare di “bilancio”,
- La “S.a.s.”, avendo caratteristiche paracapitalistiche ha indotto il legislatore a parlare espressamente di “bilancio”. Il bilancio deve essere comunicato ai soci accomandanti avendo questi il diritto di verificarne la “correttezza”, “veridicità”, “chiarezza” e la rispondenza ai documenti sociali ed ai principi di redazione di cui agli artt. 2423 e ss., c.c.

### **Dispositivo dell'art. 2423 Codice civile**

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale [2424], dal conto economico [2425], dal rendiconto finanziario <sup>(4)</sup> e dalla nota integrativa [2427].

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

## PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

### Amministrazione disgiuntiva e rendiconto dell'attività relativa ad un settore

La Corte di Cassazione, nella sentenza 3.2.2017, n. 2962 in merito ad una S.n.c. con due amministratori in regime disgiuntivo, e ciascuno dei quali è affidata l'attività relativa ad uno specifico settore, ha sottolineato stante l'applicabilità degli artt. 2257, 2260, 2261, c.c., in forza del rinvio operato dall'art. 2293 c.c., che "i soci non amministratori" sono titolari (ex art. 2261, co. 1, c.c.) di un "diritto generale di informazione" sullo svolgimento degli affari sociali e, di consultazione dei documenti di gestione, che non è individuabile nella informativa che scaturisce dal bilancio, ma scaturisce in virtù del progressivo svolgimento della altrui gestione.

Nel caso in cui il compimento degli affari sociali, ex art. 2261, co. 2, c.c., eccede l'anno, il diritto al rendiconto sorge al termine di tale periodo, anche in virtù del fatto che l'amministrazione non spetta a tutti i soci.

Tale rendiconto deve essere predisposto secondo i criteri di redazione del bilancio delle società di capitali.

# PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

## Dispositivo dell'art. 2261 Codice civile

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il [rendiconto](#)<sup>(1)</sup> quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti [[2257](#), [2258](#), [2489](#), [2623](#) n. 3].

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso [[2320](#), [2552](#)].

### Note

(1) Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. [263](#) e segg. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, al fine di far conoscere il risultato della propria attività.

A norma dell'art. [2261](#) tale diritto spetta al socio non investito della facoltà di amministratore.

### Ratio Legis

Il controllo dei soci non amministratori è volto a supervisionare l'operato degli amministratori e di vagliare il corretto svolgimento delle attività sociali, impedendo così che vengano compiute delle scorrettezze.

## Dispositivo dell'art. 2262 Codice civile

Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di [utili](#) dopo l'approvazione del [rendiconto](#)<sup>(1)</sup> [[2261](#), [2265](#), [2270](#), [2303](#), [2350](#), [2433](#)].

### Note

(1) Il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato all'approvazione del rendiconto, i criteri di valutazione sono quelli applicati al bilancio..

### Ratio Legis

Uno dei diritti più importanti è il “diritto agli utili” che sorge solo dopo l’approvazione da parte dei soci del “rendiconto”.

## FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO

### Società in accomandita semplice . Soci accomandanti , diritto alla comunicazione annuale del bilancio

Come previsto dal 4° co., dell'art. 2320, c.c., i soci accomandanti hanno il diritto di avere una “comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite” la cui esattezza può essere verificata mediante la consultazione dei bilanci e degli altri documenti della società.

Il Trib. Milano 8.3.2016 ha stabilito che il socio accomandante ha diritto di avere comunicazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, non essendo sufficiente che questi siano disponibili presso terzi. Il protratto ritardo nella comunicazione al socio accomandante della suddetta documentazione legittima l'adozione di provvedimenti d'urgenza (cfr. Garesio G. “Il (protratto) ritardo nella comunicazione del bilancio all'accomandante” *Giurisprudenza Italiana*, 6, 2016, p.1417 ss).

Cass. 24.5.2016, n. 10715, ha ritenuto legittimo il rifiuto dell'accomandante di partecipare all'assemblea per l'approvazione del bilancio, statutariamente prevista, senza essere messo nelle condizioni per il controllo dei relativi documenti).

Trib. Roma 7.1.2015, n. 219, ha ribadito come il diritto in questione non possa esaurirsi nella presentazione di un mero prospetto delle entrate e delle uscite ovvero nella generica descrizione delle operazioni svolte, dovendo, invero, a fronte dell'esercizio del predetto diritto, essere esposto un quadro generale dell'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, da cui si desumano gli utili conseguiti e le perdite subite durante ogni singolo esercizio sociale.

## **FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO**

### **Dispositivo dell'art. 111-duodecies, per l'attuazione delle disposizioni per l'attuazione del c.c. e disposizioni transitorie**

Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo [2361](#), comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi Previsti (il presente art. è stato inserito dall'art. 9 del DLgs. 17.01.2003, n. 6, con decorrenza dal 01.01.2004).



### **Dispositivo dell'art. 2361 Codice civile**

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto [[2328](#), n. 3], non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto [[2379](#), [2424](#), n. 10].

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

### **Note**

L'acquisto di partecipazioni in altre imprese che comporti l'assunzione di una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali deve assolvere a due condizioni: a) delibera assembleare autorizzativa dell'acquisto; b) enunciazione della partecipazione nella nota integrativa del bilancio.

Si tratta di una novità apportata dalla riforma del diritto societario, in quanto si consente alle società di capitali, nel rispetto di tale disposizione, la partecipazione in società di persone, derogando ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'atto costitutivo della partecipazione di una società di capitali in società di persone doveva considerarsi nullo per violazione di norme imperative.

### **Ratio Legis**

Il divieto mira ad impedire che, attraverso l'assunzione di una partecipazione in altra impresa, possa venire di fatto modificato l'oggetto sociale, senza le forme previste dalla legge (deliberazione dell'[assemblea straordinaria](#)).

## FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO

### DURATA DELL'ESERCIZIO SOCIALE

La durata dell'esercizio sociale di regola ha durata annuale.

#### **Decorrenza e durata del primo esercizio sociale**

Primo esercizio: può essere stabilito un prolungamento del primo esercizio sociale .

La massima Consiglio Notarile di Milano 8.6.2010 n. 116 ha sancito legittimità dell'atto costitutivo che stabilisce la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi decorrenti dalla data dell'atto medesimo.

*Nelle motivazioni della massima si legge che: «legittima la determinazione della prima data di chiusura dell'esercizio sociale ad una data successiva rispetto allo scadere del dodicesimo mese dalla data dell'atto (o dalla sua iscrizione), ogni qualvolta detta previsione consenta di evitare la redazione di un bilancio infrannuale non significativo. Lo scrutinio in punto di «significatività» o «non significatività» del bilancio infrannuale, naturalmente, deve svolgersi volta a volta sulla base delle specifiche circostanze del caso, le quali naturalmente potranno anche essere esplicitate nell'atto costitutivo. A titolo puramente esemplificativo, si può ipotizzare che il periodo di tempo di «non significatività» possa essere particolarmente esteso, inter alia, tutte le volte in cui il concreto avvio dell'operatività sociale sia subordinato all'ottenimento di autorizzazioni di natura amministrativa di non immediato rilascio. In linea generale, ed anche prescindere dalle singole circostanze del caso specifico, è da ritenere peraltro che un lasso di tempo contenuto entro i 3 mesi possa in ogni caso essere considerato come «non significativo», e che dunque la clausola dell'atto costitutivo che stabilisca la data del primo esercizio entro i 15 mesi dalla data dell'atto medesimo sia da considerarsi legittima. Il legislatore, infatti, là dove ha voluto imporre la redazione e la diffusione presso il pubblico in via continuativa del resoconto contabile della gestione della società, ha proprio individuato la cadenza di tale onere nel trimestre.*

## FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO

*Si tratta della disciplina inerente la redazione e diffusione delle relazioni finanziarie (le quali comprendono i prospetti contabili periodici) delle società quotate (art. 154-ter D.Lgs. 58/1998): la disciplina impone infatti l'aggiornamento della informativa su base, appunto, trimestrale. Il che testimonia la non significatività che il sistema normativo annette alla raffigurazione contabile di un periodo di attività sociale compreso all'interno del trimestre. Ciò naturalmente, sarà tanto più vero nella fase genetica della società, stante la fisiologica gradualità con cui le attività di impresa, anche a prescindere dalla necessità di particolari autorizzazioni, trovano avvio”.*

*Esempi:*

- Il primo esercizio sociale di una società costituita a giugno 2017, termina il 31.12.2017, non può essere prolungato fino al 31.12.2018,
- Il primo esercizio sociale di una società costituita ad ottobre 2017, potrà essere prolungata fino al 31.12.2018.

### MODIFICABILITÀ DELLA DURATA ANNUALE

Il Consiglio Notarile di Milano, nella massima 8.5.2001 n. 7, ha affermato:

*“Il principio secondo cui gli esercizi sociali devono avere durata annuale va temperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio e di eventualmente modificarla, per giustificate ragioni, nel corso della sua vita: tale temperamento normalmente avverrà attraverso la previsione di un esercizio e di un relativo bilancio infra annuale, ma potrà avvenire anche attraverso la previsione di un esercizio ultra annuale allorché il periodo temporale limitato non consenta la redazione di un bilancio infra annuale significativo”.*

## FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO

Anche in dottrina è stata sottolineata la possibilità di fissare per la durata dell'esercizio un arco temporale inferiore all'anno, con il limite, però, che esso non sia eccessivamente breve e tale da frantumare la gestione in segmenti minimi, in relazione ai quali non sarebbe possibile esprimere informazioni gestionali dotate di qualche attendibilità.

D'altra parte, l'approvazione di un bilancio d'esercizio di durata notevolmente inferiore all'anno consentirebbe di distribuire utili con riguardo a un periodo di tempo breve e non idoneo per verificare l'effettivo andamento economico dell'impresa sociale (A fronte di tali possibili contemperamenti, peraltro, resta fermo il principio dell'annualità, quale regola certa *“quanto meno nel senso che non è consentito allo statuto prevedere una durata superiore ai dodici mesi. Di conseguenza, l'esigenza di informazione periodica, anche da parte della società ai terzi in genere, corrispondendo all'interesse generale, comporta la nullità di clausole statutarie che stabilissero un esercizio sociale di durata superiore all'anno”*. Così Studio D'Andrea, *“Durata dell'esercizio sociale nelle società di capitali”*, *Diritto e Pratica delle Società*, 23, 2007, p. 27).

In una società neo costituita il primo esercizio può il “primo esercizio” può avere “durata ultrannuale” a fronte della “natura non significativa” dei primi tre mesi di attività.

La suddetta motivazione non trova fondamento nelle società in funzionamento in quanto non è sostenibile la “non significatività” seppure per un breve periodo.

Le modifiche che intervengono su un esercizio già concluso, su un esercizio ancora in corso, la cui chiusura dell'esercizio viene anticipata ad un momento anteriore alla data di assunzione della “delibera di modifica”, non trovano applicazione avendo “carattere retroattivo”.

## FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO

Il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, costituisce un valore fondamentale di civiltà giuridica che, tuttavia, al di fuori della materia penale (art. 25 cost.) non riceve una tutela privilegiata di rango costituzionale; pertanto il legislatore ha il potere di emanare norme retroattive anche di interpretazione autentica (cfr. Corte Cost. 7.7.2006, n. 274).

Sono modifiche ammesse quelle applicabili alle disposizioni statutarie quando:

- modificano la durata dell'esercizio in corso e il nuovo termine previsto è posteriore alla data dell'assunzione della delibera di modifica;
- riguardano la durata di un esercizio non ancora iniziato la durata dell'esercizio può essere ridotta, ma non prolungata oltre 12 mesi.

Stella Richter jr. M. "Modificazione dei termini dell'esercizio sociale e norme statutarie retroattive", *Rivista del Notariato*, 3, 2003, p. 647 ss. Cfr. anche Trib. Alessandria 6.2.95, che ha ritenuto non omologabile la deliberazione assembleare di una società di capitali che modificava "con efficacia retroattiva il termine di chiusura dell'esercizio sociale, prevedendo che la durata dell'esercizio in corso [fosse] inferiore ad un anno". Ciò in quanto: la retroattività della deliberazione si reputava in contrasto con la fondamentale esigenza dell'affidamento dei terzi sulla validità e l'efficacia dell'atto costitutivo vigente fino a quando non fossero intervenute modificazioni, approvate e pubblicate nei modi di legge; non si riteneva compatibile con i criteri di chiarezza, precisione e verità, che presiedono alla formazione del bilancio, il riconoscimento ai soci della facoltà discrezionale di adattare la durata dell'esercizio sociale alle vicissitudini – valutate *a posteriori* – della gestione.

## FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO

### Dispositivo dell'art. 11 Preleggi

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

I **contratti collettivi** di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

### Note

- (1) Tale principio, in quanto privo di rango costituzionale, può essere discrezionalmente derogato dal legislatore ordinario. Pertanto il legislatore può ritenere opportuno *estendere gli effetti* di una legge anche al passato (es.: aumenti di stipendio con decorrenza retrodatata); sono *retroattive le leggi penali più favorevoli* al reo (art. 2 c.p.); sono *retroattive le leggi di interpretazione autentica*, ossia le leggi che il legislatore emana per chiarire il significato di norme preesistenti.
- (2) Il *principio di irretroattività*, derogabile da parte del legislatore ordinario, è, invece, *vincolante per il legislatore regionale*, perché esso è tenuto al rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, tra i quali rientra sicuramente quello in esame. Anche per i regolamenti [v. 3] e per le fonti gerarchicamente subordinate alla legge, il principio di irretroattività ha valore *tassativo ed inderogabile*.

### Ratio Legis

Il principio di irretroattività è per il legislatore statale **meramente direttivo** ed ammette deroghe, sia pure in presenza di adeguate ragioni giustificatrici. Esso rappresenta un **criterio interpretativo** per gli applicatori della norma: la retroattività deve essere sancita espressamente dal legislatore o comunque, ricavarsi in maniera non equivoca dalla formulazione della norma; nel dubbio, la legge dovrà considerarsi irretroattiva. In generale può affermarsi il principio che solo le norme favorevoli per i destinatari possono avere efficacia retroattiva.

## FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO

La recente dottrina ha condiviso il suddetto orientamento, la chiusura dell'esercizio comporta l'obbligo di redigere il "bilancio" dal quale si determina la ripartizione degli utili e l'integrità del patrimonio sociale.

L'aspettativa dei soci circa la ripartizione degli utili scaturisce da un atto di disposizione della maggioranza, e l'interesse dei terzi alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale, non può essere pregiudicato da un atto dell'autonomia statutaria che modificando la chiusura dell'esercizio già concluso, o anticipando la chiusura di quello in corso con effetti retroattivi, potrebbe far risultare in bilancio utili non più esistenti.

a fronte di suddette considerazioni può essere messa in discussione la delibera che modifica la durata di un "esercizio concluso" o che anticipa la chiusura di un esercizio in corso ad una data anteriore all'assunzione della stessa.

Qualora si prospetti una situazione in cui la modifica della durata dell'esercizio venga fissata in una data futura, successiva all'adozione della delibera, o di modifica della durata di un esercizio non ancora iniziato, si ritiene non pregiudizievole un rischio per i "creditori" che possa scaturire da una distribuzione di utili non più esistenti o non pertinenti.

## FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO

Esempio:

se a febbraio 2017 viene convocata l'assemblea di una società, il cui esercizio scade il 30 settembre, per allinearlo all'anno solare, accade che:

- l'esercizio concluso a settembre 2016 non può essere modificato;
- non sarebbe possibile anticipare al 31.12.2016 la chiusura dell'esercizio iniziato l'1.10.2016, in quanto tale data sarebbe anteriore a quella di assunzione della delibera di modifica;
- non sarebbe possibile posticipare al 31.12.2017 la chiusura dell'esercizio iniziato l'1.10.2016, in quanto in tal caso l'esercizio avrebbe una durata superiore a 12 mesi;
- è possibile prevedere che l'esercizio che inizierà l'1.10.2017 terminerà il 31.12.2017 e che, dopo tale esercizio "breve", i successivi presenteranno cadenza annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.